

Codice A1008E

D.D. 10 gennaio 2024, n. 5

**Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa, sotto forma di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione Piemonte e la Procura di Ivrea per l'assegnazione temporanea di personale dipendente presso gli uffici giudiziari della Procura di Ivrea.**



**ATTO DD 5/A1000A/2024**

**DEL 10/01/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**OGGETTO:** Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa, sotto forma di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione Piemonte e la Procura di Ivrea per l'assegnazione temporanea di personale dipendente presso gli uffici giudiziari della Procura di Ivrea.

Premesso che:

la Regione Piemonte ha, tra le proprie finalità statutarie, la promozione di tutte le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità;

tali finalità possono essere condivise con gli Uffici giudiziari, ubicati nel territorio regionale, il cui interesse è di implementare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato giudiziario al fine di garantire il massimo risultato in termini di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare alle imprese ed ai cittadini.

Considerato che gli Uffici giudiziari ubicati nel territorio regionale sono gravati da notevoli carenze di organico a fronte di ingenti carichi di lavoro, più volte rappresentati a questa Amministrazione ed in particolare rilevata la grave situazione di insufficienza di risorse umane in cui attualmente versa la Procura di Ivrea;

Visti:

l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;

l'art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di

personale presso altre pubbliche amministrazioni.

Dato atto che il Ministero della Giustizia e la Regione Piemonte, in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, hanno siglato, nel Dicembre 2023, un protocollo di intesa (approvato con DGR 6 – 7824 del 4/12/2023) sotto forma di Accordo Quadro, della durata di 2 anni, rinnovabili, il quale prevede il ricorso ad ulteriori specifici accordi attuativi che disciplinino le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti nell'ambito di attività di interesse comune;

vista la nota della Procura di Ivrea, prot. n. 0001127.U del 20/12/2023, con la quale suddetto Ufficio giudiziario ha richiesto, con estrema urgenza, la stipula di un accordo attuativo del sopracitato Protocollo d'intesa, al fine di disporre l'assegnazione temporanea di personale, nell'ambito di un progetto di comune collaborazione fra amministrazioni pubbliche, per far fronte agli ingenti carichi di lavoro degli uffici giudiziari da tempo in condizioni di notevoli carenze di organico;

rilevato che, a seguito di una ricerca interna di personale è risultato disponibile all'assegnazione temporanea, presso gli uffici giudiziari della Procura di Ivrea, un solo dipendente, area degli Istruttori, con professionalità di tipo amministrativa;

vista la dichiarazione di disponibilità del dipendente ed il nulla osta dell'Ente di utilizzo del dipendente;

considerato quanto sopra, si ritiene pertanto di approvare lo schema di Protocollo d'intesa ed il relativo documento che individua nominativamente il dipendente disponibile all'assegnazione, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra Regione Piemonte e Procura di Ivrea per l'assegnazione temporanea di personale presso gli uffici giudiziari di suddetta Procura;

ritenuto di prevedere che suddetto documento possa essere integrato con ulteriori nominativi di dipendenti che prestino la propria disponibilità all'assegnazione temporanea presso la Procura di Ivrea;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14.06.21;

Tutto ciò premesso;

**IL DIRETTORE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- art. 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- DGR n. 6 - 7824 del 4 dicembre 2023 " Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, sotto forma di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, tra la Regione del Piemonte e il Ministero della Giustizia, per promuovere e sviluppare congiuntamente opportunità e iniziative di

collaborazione, riconducibili agli ambiti di rispettiva afferenza".;

*determina*

1. di approvare, per le ragioni citate in premessa, lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Procura di Ivrea per l'assegnazione temporanea di personale dipendente presso gli uffici giudiziari della Procura di Ivrea. Lo schema di Protocollo di intesa, sotto forma di Accordo, della durata di 2 anni, rinnovabile, viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere, unitamente alla stipula del protocollo all'individuazione del nominativo del dipendente disponibile all'assegnazione temporanea presso la Procura di Ivrea; eventuali ulteriori nominativi di dipendenti che si rendessero disponibili successivamente saranno oggetto di integrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE)

Firmato digitalmente da Paolo Frascisco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALL\_Schema\_Protocollo\_d'Intesa\_Procura\_Ivrea.doc

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**PROTOCOLLO D'INTESA  
PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE**

**TRA**

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) - di seguito Regione - rappresentata dal Direttore della Direzione della Giunta regionale, dott. Paolo Frascisco, domiciliato ai fini del presente protocollo d'intesa in Torino, Piazza Piemonte 1

**E**

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea - di seguito Procura di Ivrea - rappresentata dal Procuratore della Repubblica Dott.ssa Gabriella Viglione, domiciliato ai fini del presente protocollo d'intesa in Via Cesare Pavese 4, Ivrea, presso la sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea.

**Premesso che**

la Regione Piemonte ha, tra le proprie finalità statutarie, la promozione di tutte le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità;

inoltre, il territorio della Regione Piemonte è caratterizzato da una forte connotazione imprenditoriale e commerciale con una notevole rilevanza sul piano economico-finanziario e del mercato del lavoro e che in ragione di ciò lo svolgimento efficiente dell'azione giudiziaria nel territorio regionale è indispensabile per garantire certezza alle attività economiche e contrattuali, produrre positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà territoriali e tutelare la sicurezza pubblica;

gli uffici giudiziari della Procura di Ivrea, già strutturalmente in carenza di personale, hanno subito, negli ultimi dieci anni, un notevole ampliamento della propria competenza territoriale senza una contemporanea assegnazione proporzionale di risorse umane.

Tale stato di criticità, più volte rappresentato a questa Amministrazione, ha determinato l'esigenza di addivenire alla stipula di un Protocollo di intesa per l'assegnazione temporanea di personale regionale presso la Procura di Ivrea, per far fronte agli ingenti carichi di lavoro.

**Si conviene e si stipula quanto segue**

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa.

**Art. 1**

**(Oggetto e finalità del Protocollo d'intesa)**

1. Il presente Protocollo d'intesa, al fine di agevolare lo svolgimento efficace ed efficiente dell'attività della Procura, regola l'ambito e le modalità dell'assegnazione temporanea e a tempo pieno di personale regionale presso la Procura di Ivrea, ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 165/2001.

2. I dipendenti regionali sono destinati a svolgere le funzioni di supporto amministrativo presso gli uffici della Procura di Ivrea secondo le modalità e le finalità dell'Ufficio giudiziario interessato, nell'ambito delle mansioni proprie della categoria di appartenenza.

## **Art. 2**

### **(Condizioni generali)**

1. I dipendenti regionali sono assegnati temporaneamente e a tempo pieno. L'assegnazione temporanea decorrerà dalla data concordata fra le parti, successiva alla data di sottoscrizione del presente protocollo e per il periodo di 2 anni, eventualmente rinnovabile.

2. L'assegnazione temporanea è a tempo pieno con articolazione oraria da concordarsi fra le parti, secondo l'orario di lavoro vigente presso gli uffici della Procura, nel limite dell'orario di lavoro contrattuale di 36 ore settimanali.

3. La Procura di Ivrea metterà a disposizione i locali idonei e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività da parte del dipendente della Regione Piemonte e si impegna ad assicurare presso i singoli uffici giudiziari il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale regionale assegnato.

Le assegnazioni del suddetto personale, operate in attuazione del presente Protocollo d'Intesa, non costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l'Amministrazione della giustizia.

## **Art. 3**

### **(Oneri economici)**

1. Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale regionale temporaneamente assegnato rimane a carico della Regione, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.

2. La gestione dei cedolini stipendiali è a carico della Regione Piemonte così come la gestione degli istituti contrattuali relativi alle presenze in servizio previa attestazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea.

A tal fine, viene condiviso con le parti un documento contenente nel dettaglio le indicazioni relative della gestione del rapporto di lavoro.

## **Art. 4**

### **(Gestione del rapporto)**

1. I nominativi dei dipendenti individuati a seguito di ricerca interna di personale saranno indicati nominativamente all'interno di un documento che si allega al presente Protocollo d'intesa, per farne parte integrante e sostanziale, e che potrà essere in seguito integrato

qualora ulteriori dipendenti regionali prestassero la propria disponibilità all'assegnazione temporanea presso la Procura di Ivrea.

2. Il rapporto di lavoro tra la Regione e i dipendenti assegnati alla Procura di Ivrea resta disciplinato dai rispettivi CC.CCN.L. E' delegato alla Procura di Ivrea un potere direttivo, fermo restando in capo alla Regione il potere di disciplinare e di determinare la cessazione dell'assegnazione temporanea anche su richiesta della Procura di Ivrea o del/i dipendente/i interessato/i.

3. Le Parti danno atto che, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Protocollo d'intesa, i dipendenti regionali nel corso dell'assegnazione temporanea presso la Procura di Ivrea avranno come proprio riferimento il Procuratore della Repubblica.

4. La struttura giudiziaria presso la quale operano si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi alla competente Direzione regionale per l'inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso, secondo le modalità indicate dalla competente struttura regionale (A1006E – Gestione giuridica ed economica del personale).

5. Il datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. è la Procura di Ivrea per il periodo dell'assegnazione lavorativa presso la Procura.

6. I dipendenti sono tenuti a non svolgere attività o assumere incarichi in violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità con lo status di dipendente regionale o in conflitto di interesse con le attività esercitate presso la Procura di Ivrea.

7. Gli obiettivi e le attività saranno individuati e redatti dagli Uffici giudiziari della Procura di Ivrea e trasmessi alla competente Direzione regionale che provvederà, altresì, al coordinamento degli stessi con la competente struttura regionale (A1007E Sviluppo e capitale umano) ai fini del processo valutativo della prestazione lavorativa.

## **Art 5**

### **(Privacy e Riservatezza)**

1. Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte.

## **Art. 6**

### **(Durata del protocollo)**

1. Il presente protocollo, produrrà effetto per il periodo di 2 anni, salvo eventuale proroga concordata tra le parti firmatarie del presente Protocollo d'intesa o rinnovo da approvarsi con atto espresso dei due Enti, essendo vietata ogni forma di rinnovo tacito.

## **Art. 7**

### **(Recesso delle parti)**

1. È facoltà di ciascuna delle parti firmatarie, di recedere dal presente protocollo d'intesa, con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dello stesso o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

## **Art. 8**

### **(Controversie)**

1. Le Parti concordano di definire in via amichevole ogni eventuale controversia in merito all'applicazione e gestione del presente Protocollo operativo.

## **Art. 9**

### **(Disposizioni finali)**

1. Il presente Protocollo d'intesa è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 39 e 57 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, con eventuali spese poste a carico della parte richiedente.

Torino,

#### **Per Regione Piemonte**

Il Direttore della Direzione della Giunta

Dott. Paolo FRASCISCO

#### **Per la Procura di Ivrea**

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Gabriella VIGLIONE

*(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs 82/2005)*